NORME INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 112, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 10

Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata

Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112. Per la validita' delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente. Il Consiglio nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre e quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento. I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Versione in vigore dal 28 agosto 1966, non più in vigore dal 26 agosto 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo
Estremi	Legge 25 luglio 1966, n. 616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-integrative-per-l-applicazione-della-legge-3-febbraio-1963-n/art-10-riunioni-del-consiglio-nazionale-e-della-commissione-centrale-cariche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it